ALLEGATO

15.057 – Tabella sinottica dei testi (diritto vigente [Costituzione e legge], iniziativa popolare, controprogetto)

Diritto costituzionale vigente	Legislazione vigente (LBCR,	Iniziativa popolare federale	Controprogetto diretto
(Cost.)	LIFD, LRD)	«Sì alla protezione della sfera	
		privata»	
I		I	I
		La Costituzione federale è modificata come segue:	La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 13 Protezione della sfera privata		Art. 13 Protezione della sfera privata	Art. 13 Protezione della sfera privata
Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.		¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.	¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.
² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.		² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.	² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché della sua sfera finanziaria privata.
		³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.	³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

all'a zio Art Ch traz coli no, tenu cont cert di te	l'obbligo di dare informazioni autorità e di testimoniare in giudi- t. 186 cpv. 1 LIFD hiunque, per commettere una sot- cione d'imposta a' sensi degli arti- ii 175-177, fa uso, a scopo d'ingan- di documenti falsi, alterati o con- utisticamente inesatti, quali libri itabili, bilanci, conti economici o tificati di salario e altre attestazioni erzi, è punito con la detenzione o la multa sino a 30 000 franchi	a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d'imposta si sia fatto uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o	a. per sottrarre un'imposta fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi;
1 Ch post prop post	t. 187 cpv. 1 LIFD hiunque, tenuto a trattenere un'imta alla fonte, impiega a profitto prio o di un terzo la ritenuta d'imta, è punito con la detenzione o la multa sino a 30 000 franchi	b. sussiste il sospetto fondato di sot- trazione, intenzionale e continuata, di un'importante somma d'imposta op- pure di assistenza o istigazione a tale atto.	b. si appropria indebitamente d'imposte alla fonte; o
² So fisca cont post	t. 190 cpv. 2 LIFD ono considerate gravi infrazioni cali in particolare la sottrazione atinuata di importanti somme d'im- ta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali c. 186 e 187).		c. sottrae in maniera continuata importanti somme d'imposta.
1 II I'AF bora cant ston infra	t. 190 cpv. 1 LIFD capo del DFF può autorizzare FC a svolgere un'inchiesta in colla- azione con le amministrazioni tonali delle contribuzioni, se esi- no sospetti giustificati di gravi razioni fiscali, d'assistenza o d'isti- ione a tali atti	⁵ Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.	⁵ Se sussiste il sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, o di assistenza o istigazione a tali atti, il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Ţ	
Art. 188 LIFD Procedura	
¹ L'amministrazione cantonale	
dell'imposta federale diretta, se pre-	
sume che sia stato commesso un delit-	
to secondo gli articoli 186 e 187, de-	
nunzia il fatto all'autorità competente	
per il perseguimento del delitto fiscale	
cantonale. Questa autorità persegue	
successivamente anche il delitto in	
materia d'imposta federale diretta.	
² La procedura è retta dalle norme del	
Codice di procedura penale del 5 ot-	
tobre 2007 ¹ (CPP). ²	
³ Se l'autore è condannato a una pena	
detentiva per il delitto fiscale cantona-	
le, il delitto commesso in materia	
d'imposta federale diretta è punito con	
una pena detentiva complementare; la	
sentenza cantonale di ultima istanza	
può essere impugnata mediante ricor-	
so in materia penale al Tribunale fede-	
rale secondo gli articoli 78-81 della	
legge del 17 giugno 2005 ³ sul Tribu-	
nale federale. ⁴	
⁴ L'AFC può chiedere l'apertura di un	
procedimento penale	
Art. 191 LIFD Procedura contro gli	
autori, i complici e gli istigatori	
¹ La procedura contro gli autori, i	
complici e gli istigatori è retta dagli	
articoli 19-50 della legge federale del	
22 marzo 1974¹ sul diritto penale	
amministrativo. È escluso il fermo	

dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo. ² All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2		
	⁶ Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.	⁶ Le banche possono trasmettere alle autorità fiscali comunicazioni in merito al pagamento di redditi dei capitali mobili finalizzate a garantire la riscossione delle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza soltanto con il consenso del beneficiario.
 Art. 9 LRD Obbligo di communicazione ¹ L'intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP¹, 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per 	⁷ La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell'ambito fiscale.	⁷ In relazione al capoverso 4 rimangono salvi gli obblighi di comunicazione delle banche relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

	l'avvio di una relazione d'affa-	
	ri a causa di un sospetto fon-	
	dato di cui alla lettera a;	
c.	alla luce degli accertamenti	
	svolti secondo l'articolo 6 ca-	
	poverso 2 lettera d sa o ha	
	motivo di presumere che i da-	
	ti di una persona o di un'orga-	
	nizzazione trasmessi dalla	
	FINMA, dalla Commissione	
	federale delle case da gioco o	
	da un organismo di autodisci-	
	plina coincidono con i dati di	
	una controparte, di un avente	
	economicamente diritto o di	
	una persona autorizzata a fir-	
	mare di una relazione d'affari	
	o di una transazione, ne dà	
	senza indugio comunicazione	
	all'Ufficio di comunicazione	
	in materia di riciclaggio di	
	denaro secondo l'articolo 23	
	(Ufficio di comunicazione). ⁴	
1bis II (commerciante che sa o ha il	
	to fondato che il denaro contan-	
_	zzato per una transazione	
	erciale:	
	è in relazione con un reato ai	
u.	sensi degli articoli 260 ^{ter} nu-	
	mero 1 o 305 ^{bis} CP;	
h	proviene da un crimine o da	
	un delitto fiscale qualificato	
	secondo l'articolo 305 ^{bis} nu-	
	mero 1 ^{bis} CP; o	
c.	sottostà alla facoltà di dispor-	
C.	sottosta ana racoita di dispor-	

re di un'organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione. lter Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1 ^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro. Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professio- nale conformemente all'articolo 321 CP.		
		⁸ In relazione a questioni che non rientrano nell'ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comunicazioni.
	II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 11 (nuovo)	
	11. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Protezione della sfera privata)	

	¹ L'articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. ² L'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto. ³ Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4–7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie relative all'articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
--	---

ⁱ Elementi costitutivi della sottrazione d'imposta LIFD ::

Art. 175 Sottrazione consumata

a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

¹ Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.

² La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

³ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta. 1

Art. 176 Tentativo di sottrazione

¹ Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

Art. 177 Istigazione, complicità, concorso

⁴ Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3

² La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

¹ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

³ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.¹